

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL LODIGIANO, ISTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LODI

1. Natura e funzioni dell'Assemblea del Lodigiano

1.1 L'Assemblea del Lodigiano è il luogo della partecipazione democratica e la sede di confronto fra la Provincia, il mondo del lavoro e dell'imprenditoria, della cultura nonché dell'associazionismo e del terzo settore e della società civile considerata in tutte le sue espressioni con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla elaborazione di idee, proposte e progetti su temi di interesse generale e di rilevanza territoriale.

1.2 È un organismo di analisi e valutazione delle istanze di interesse generale che riguardano la comunità.

1.4 È il luogo in cui, attraverso la partecipazione dal basso, si conserva e si potenzia l'idea di una Comunità lodigiana viva, inserita nel più ampio contesto regionale e nazionale.

2. Composizione dell'Assemblea del Lodigiano

2.1 L'Assemblea del Lodigiano è composta dalle cittadine e dai cittadini residenti in Provincia di Lodi che chiedono di farne parte, avendo compiuto 16 anni, attraverso una formale domanda di iscrizione. Gli iscritti sono registrati in un apposito elenco.

2.2 I cittadini componenti o rappresentanti di associazioni economiche, culturali, sociali, politiche, ambientali, religiose, di volontariato e coloro che esercitano funzioni in organismi istituzionali con sede in Provincia di Lodi, fanno comunque parte dell'Assemblea solo a titolo personale.

2.3 L'Assemblea del Lodigiano è permanente e sempre aperta a nuove iscrizioni.

2.4 L'iscrizione cessa in seguito a comunicazione della persona interessata oppure dopo dodici mesi di mancata partecipazione alle attività promosse dall'Assemblea.

3. Organi dell'Assemblea del Lodigiano

Sono organi dell'Assemblea del Lodigiano:

- a. Gli iscritti, riuniti in sessione plenaria
- b. L'Ufficio di Coordinamento
- c. Il Presidente dell'Assemblea
- d. I tavoli di lavoro

4. Sessioni plenarie

4.1 Gli iscritti all'Assemblea si riuniscono in sessione plenaria almeno due volte nel corso dell'anno, entro il mese di marzo ed entro il mese di novembre.

4.2 Le sessioni plenarie dell'Assemblea sono pubbliche, aperte a tutti i cittadini e agli amministratori dei Comuni della Provincia.

Vi partecipano con diritto di voto i componenti dell'Assemblea iscritti da almeno 60 giorni nell'elenco di cui all'art. 2.1, i componenti dell'Ufficio di Coordinamento, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali e i Sindaci della Provincia di Lodi.

Compiti fondamentali dell'Assemblea riunita in sessione plenaria sono:

- a. Ricevere dall'Amministrazione provinciale informazioni sulle attività di competenza provinciale, già in corso o in programma;
- b. Conoscere le proposte dei tavoli di lavoro portate all'attenzione dell'Amministrazione provinciale e/o delle altre istituzioni territoriali;
- c. Esprimere orientamenti in ordine alle tematiche di rilievo locale da approfondire nei tavoli di lavoro.

d. Approvare metodi o procedure operative finalizzate a un efficace funzionamento dell'Assemblea ogniqualvolta si renda necessario per il buon andamento dei lavori.

5. Ufficio di Coordinamento e Presidente

5.1 L'Assemblea si dota di un Ufficio di Coordinamento composto da 20 persone, 10 delle quali elette dai componenti dell'Assemblea in sessione plenaria e 10 indicate dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia o dei consiglieri provinciali, tra i rappresentanti della comunità sociale, culturale ed economica lodigiana.

5.2 L'Ufficio di Coordinamento elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea del Lodigiano, che svolge anche le funzioni di coordinatore dell'Ufficio.

5.3 I componenti dell'Ufficio di Coordinamento e il Presidente dell'Assemblea durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

5.4 L'Ufficio di Coordinamento si riunisce, su convocazione del Presidente, con cadenza almeno bimestrale. Le riunioni dell'Ufficio sono pubbliche e aperte a tutti i cittadini, che vi possono partecipare come uditori.

5.5 I componenti dell'Ufficio cessano dalla loro funzione in seguito a dimissioni, oppure dopo dodici mesi di assenza dalle riunioni. In entrambi i casi, gli organismi che li hanno scelti provvedono alla loro sostituzione nella prima seduta utile.

5.6 L'Ufficio di Coordinamento, privilegiando la massima trasparenza e l'utilizzo degli strumenti telematici di comunicazione:

- a. Mantiene aggiornato l'elenco dei partecipanti all'Assemblea;
- b. Favorisce e stimola la più ampia comunicazione tra i componenti dell'Assemblea e la loro partecipazione attiva ai lavori in programma;
- c. Mantiene, attraverso il Presidente dell'Assemblea o mediante riunioni congiunte, un dialogo costante con il Presidente della Provincia e, per il suo tramite, con il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci;
- d. Istituisce tavoli di lavoro (in forma laboratoriale) su argomenti di interesse della Comunità lodigiana, di propria iniziativa o su sollecitazione di componenti dell'Assemblea, del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, di altri Enti e Organismi territoriali;
- e. Favorisce e mantiene un rapporto costante con gli Enti e gli Organismi Territoriali coinvolti dai (o interessati dai) temi affrontati dall'Assemblea.
- f. Convoca, organizza e conduce le sessioni plenarie dell'Assemblea.

6. Tavoli di lavoro

6.1 I tavoli di lavoro sono istituiti dall'Ufficio di Coordinamento per approfondire un tema di interesse della comunità lodigiana, sul quale si ritenga utile che l'Assemblea si esprima con documenti, valutazioni, pareri o proposte operative.

6.2 I tavoli possono altresì essere istituiti e convocati dall'Ufficio di Coordinamento su richiesta del Presidente della Provincia e/o del Consiglio provinciale, per esprimere pareri consultivi su tematiche che riguardano il territorio e la comunità lodigiana.

6.3 All'atto dell'istituzione di un tavolo di lavoro, l'Ufficio di Coordinamento ne nomina uno o più responsabili, scelti tra le persone iscritte all'Assemblea, indicando il termine entro il quale il tavolo dovrà pervenire all'elaborazione dei documenti conclusivi dei suoi lavori. La durata dei tavoli è strettamente collegata al raggiungimento dello scopo per il quale vengono istituiti.

6.4 Ai tavoli di lavoro partecipano i componenti dell'Assemblea che ne fanno richiesta entro i termini stabiliti dall'Ufficio di Coordinamento dell'Assemblea, oltre a persone invitate per le loro competenze. L'Ufficio, a seconda degli argomenti da affrontare, indica un

numero minimo di componenti del tavolo, in mancanza del quale il tavolo non può essere istituito.

6.5 Il responsabile del tavolo ha il compito di formalizzare/rendicontare il lavoro svolto e di mantenere i collegamenti con l'Ufficio di Coordinamento dell'Assemblea.

6.6 A conclusione dei loro lavori, i tavoli formulano approfondimenti, pareri e proposte attraverso la predisposizione di documenti, che inoltrano all'Ufficio di Coordinamento dell'Assemblea.

6.7 Tali documenti vengono esaminati e valutati dall'Ufficio di Coordinamento, che li inoltra al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, accompagnandoli, se lo ritiene, con una propria presentazione, anche al fine di chiedere che vengano formalmente discussi dal Consiglio provinciale.

6.8 Il Presidente della Provincia e/o il Consiglio provinciale ne danno un riscontro scritto all'Assemblea, con l'indicazione di come siano stati considerati i pareri e le proposte.

6.9 I documenti elaborati dai tavoli possono essere indirizzati, con le stesse procedure, ad altri Enti del territorio interessati dalla problematica trattata.

7. Norme transitorie

7.1 Ai fini della sua costituzione, la partecipazione all'Assemblea del Lodigiano è promossa dal Presidente della Provincia di Lodi entro il mese di giugno 2015.

7.2 Le richieste di partecipazione ai lavori dell'Assemblea sono inoltrate alla Provincia di Lodi entro il 22 giugno 2015.

7.3 Il Presidente della Provincia convoca la prima seduta plenaria dell'Assemblea del Lodigiano entro il 30 giugno 2015 per l'elezione dei 10 componenti dell'Ufficio di Coordinamento di propria competenza. A questa partecipano i componenti che hanno fatto richiesta di partecipazione ai lavori e i componenti di diritto indicati dall'art. 4.2.

7.4 Entro lo stesso termine il Consiglio provinciale indica i 10 componenti di propria competenza come previsto dall'articolo 5 al comma 1.

7.5 Una volta costituito l'Ufficio di Coordinamento, il Presidente della Provincia ne convoca la prima seduta per l'elezione del Presidente dell'Assemblea del Lodigiano.